

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1987

Norme per la drastica riduzione del drenaggio fiscale sui redditi da lavoro dipendente

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si intende dimostrare come non esiste alcuna difficoltà tecnica che ostacoli l'eliminazione definitiva dei fenomeni di drenaggio fiscale (*fiscal drag*); al contrario, in questi ultimi anni, il Governo ed il suo Ministro delle finanze hanno utilizzato scientemente il *fiscal drag* per rifornirsi di mezzi finanziari.

Il *fiscal drag* si è venuto a configurare come un vero e proprio strumento di politica economica che oltretutto opera silenziosamente un aggravio del prelievo fiscale: al proposito siamo certi che Amilcare Puviani nella sua «Teoria delle illusioni finanziarie» avrebbe sicuramente aggiunto il *fiscal drag* al lungo elenco di illusioni a cui ricorre lo Stato per ottenere maggiori entrate.

Questo aggravio della pressione fiscale ha colpito pesantemente i redditi più bassi (soprattutto perchè, per questi livelli di reddito, gli scaglioni di reddito sono più ravvicinati) alterando profondamente la progressività del sistema fiscale ed introducendo ulteriori fenomeni di iniquità a quelli già esistenti e che caratterizzano il nostro sistema fiscale.

Per chiarire come abbia operato il *fiscal drag* in Italia in questi ultimi anni ed in particolare per stabilire di quale entità sia stato l'aggravio della pressione fiscale provocato principalmente dal drenaggio fiscale, riportiamo di seguito alcuni dati; i calcoli che sono stati effettuati riguardano la pressione fiscale su un lavoratore dipendente, con un reddito di 20 milioni di lire a prezzi costanti

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1985, senza carichi di famiglia oppure con coniuge e due figli a carico:

Reddito di riferimento - 20 milioni di lire a prezzi costanti 1985

Lavoratore dipendente senza carichi di famiglia	Anno	Pressione fiscale %
	1976	8,74
	1978	13,20
	1980	16,10
	1983	19,15
	1986	19,49

Lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico	Anno	Pressione fiscale %
	1976	4,00
	1978	7,10
	1980	10,25
	1983	12,00
	1986	15,75

In quest'ultimo caso vi è stato addirittura un aumento nel 1986, rispetto al 1985, per via della soppressione della «ulteriore detrazione decrescente».

Di fronte ad un problema di tali dimensioni che trasforma in norma una vera e propria ingiustizia, è assolutamente incredibile non risolvere definitivamente la questione con una legge anzichè ricorrere, di volta in volta, ad una contrattazione di revisione della scala delle aliquote.

L'introduzione di un meccanismo di revisione automatica consentirebbe invece la eliminazione di questa distorsione nel sistema fiscale e la realizzazione di una pressione fiscale identica al caso di «assenza di inflazione».

Abbastanza interessante è anche il modo in cui si è deciso di risolvere il problema. Infatti

esisteva anche un'altra possibilità per superare definitivamente la distorsione del drenaggio fiscale: dividere il reddito imponibile per l'indice dei prezzi, applicare alla base imponibile deflazionata la scala delle aliquote determinando il carico di imposta relativo, e moltiplicare infine il carico di imposta per l'indice che misura l'inflazione.

In questo modo però si sarebbe complicata ulteriormente la già complicata «dichiarazione dei redditi» mentre uno dei nostri obiettivi dovrebbe essere la semplificazione del sistema fiscale in modo da non rendere obbligatorio, come accade invece oggi, il ricorso al commercialista.

Inoltre, quale ultima considerazione, va rilevato che l'ultima riforma dell'Irpef, che ha cambiato la struttura dell'imposta progressiva sui redditi sia modificando le aliquote che ampliando gli scaglioni di reddito, ha nei fatti aumentato la potenzialità di creazione del drenaggio fiscale ed ha quindi reso assolutamente irrimandabile l'eliminazione definitiva, mediante un meccanismo di revisione annuale automatica, del *fiscal drag*.

Con l'articolo 1 di questo disegno di legge si prevede la rivalutazione degli scaglioni di reddito moltiplicandoli per la variazione annuale percentuale dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati dell'Istat: in questo modo, pur in presenza di fenomeni inflazionistici, verrebbe mantenuto intatto il valore reale degli scaglioni di reddito.

L'articolo 2, come sopra, prevede la rivalutazione anche delle detrazioni dall'imposta lorda e dei limiti di reddito oltre i quali non spettano alcune detrazioni; anche queste vengono quindi salvaguardate nel loro valore reale.

L'effetto di questi due articoli è quindi il mantenimento della stessa pressione fiscale anche in presenza di inflazione e svalutazione della lira.

L'articolo 3 invece prevede un arrotondamento delle rivalutazioni per evitare eccessive complicazioni di calcolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1.* Gli scaglioni di reddito vengono rivalutati annualmente, mediante decreto del Ministro delle finanze, moltiplicando il valore assoluto di questi stessi scaglioni per le variazioni annuali percentuali dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati dell'Istat.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente articolo 13-bis:

«Art. 13-bis. - *1.* Vengono rivalutati annualmente, mediante decreto del Ministro delle finanze, i valori assoluti di:

a) detrazioni per carichi di famiglia dall'imposta lorda previste dall'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 3, comma 4, comma 6 e le altre detrazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4;

b) limiti di reddito, oltre i quali non spettano alcune detrazioni, previsti dall'articolo 12, comma 4 e comma 6, e dall'articolo 13, comma 2 e comma 6.

2. Le rivalutazioni si ottengono moltiplicando i valori assoluti delle detrazioni e dei limiti di reddito per le variazioni annuali percentuali dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati dell'Istat».

Art. 3.

1. Le rivalutazioni di cui sopra dovranno essere arrotondate alle 10.000 lire superiori per gli scaglioni di reddito e per i limiti di reddito che regolano la concessione di alcune detrazioni ed alle 1.000 lire superiori per le detrazioni dall'imposta lorda.